

**GESTIONE CASI COVID NELLE CLASSI/SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
 PRIMARIA E SECONDARIA (DL N.1/2022 – NOTA MI E MINISTERO DELLA
 SALUTE N. 11/2022)**

Di seguito una tabella di sintesi relativa alla gestione dei casi Covid-19 nelle sezioni/classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 e secondo le indicazioni fornite dalla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08/11/2022, nonché dalla nota del predetto Ministero della Salute del 30/12/2021.

| DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO (D.L.n.1 del 7/01/2022 e Nota n.11 dell'8/01/2022) | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|
| LIVELLO DI ISTRUZIONE | GESTIONE numero CASI POSITIVI | MISURE PER GLI ALUNNI (appartenenti alla stessa classe/sezione) | | MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA O ESTERNO (presente almeno 4 h in classe, nelle 48 h precedenti alla insorgenza del caso) |
| | | ATTIVITA' DIDATTICA | MISURA SANITARIA | |
| INFANZIA | 1 | sospesa per 10 gg | -quarantena di 10 gg -rientro con tampone negativo | Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |
| PRIMARIA | 1 | in presenza | Sorveglianza con Testing (tampone a T0 e T5 gestito da Ausl) | Auto sorveglianza (si raccomanda di effettuare tampone a T0 e T5) |
| | 2 | DDI per 10 gg | -quarantena di 10 gg -rientro con tampone negativo | Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |
| SECONDARIA (1 e 2 grado) | 1 | in presenza con obbligo di FFP2 per 10 gg | Auto sorveglianza | Auto sorveglianza |
| | 2 | alunni con ciclo vaccinale prim. <u>non</u> concluso**: DDI per 10 gg | -quarantena di 10 gg -rientro con tampone negativo | Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |
| | | alunni con ciclo vaccinale prim. concluso***: in presenza con obbligo di FFP2 per 10 gg | Auto sorveglianza | |
| | 3 | DDI per 10 gg | si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* | Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |

* Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:** rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso

di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

** o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

*** o che siano guariti, da meno di 120 giorni e ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo

Si specifica che, con riferimento alla circostanza di due casi positivi della stessa classe nella scuola secondaria, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dalla famiglia dell'alunno interessato. Nel caso specifico, l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Infatti, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.L. 1 del 7/01/22, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

AUTO-SORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto sorveglianza termina al giorno 5 (il regime dell'auto-sorveglianza non si applica ai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria).

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021).

Si ricorda inoltre che, ai sensi della nota PdCM firma del Commissario Straordinario per l'emergenza dell'8 gennaio 2022, per gli **alunni della scuola secondaria è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate**, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta: "a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 [...], la famiglia una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore, provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie autorizzate".

Per tutto quanto non inserito nella presente circolare, si faccia riferimento ai seguenti documenti:

1. Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 recante "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron"
2. DL 7 gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";
3. Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 dell'8 gennaio 2022 recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito

scolastico

– art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;

4. Nota DpCM a firma del Commissario Straordinario per l'emergenza dell'8 gennaio 2022.